

ALLEGATO I

Categorie funzionali del prodotto («PFC») per i prodotti fertilizzanti dell'UE

PARTE I

DENOMINAZIONE DELLE PFC

1. Concime
 - A. Concime organico
 - I. Concime organico solido
 - II. Concime organico liquido
 - B. Concime organo-minerale
 - I. Concime organo-minerale solido
 - II. Concime organo-minerale liquido
 - C. Concime inorganico
 - I. Concime inorganico a base di macroelementi
 - a) Concime inorganico solido a base di macroelementi
 - i) Concime inorganico solido semplice a base di macroelementi
 - A) Concime inorganico solido semplice contenente macroelementi a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto
 - ii) Concime inorganico solido composto a base di macroelementi
 - A) Concime inorganico solido composto contenente macroelementi a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto
 - b) Concime inorganico liquido a base di macroelementi
 - i) Concime inorganico liquido semplice a base di macroelementi
 - ii) Concime inorganico liquido composto a base di macroelementi
 - II. Concime inorganico a base di microelementi
 - a) Concime inorganico semplice a base di microelementi
 - b) Concime inorganico composto a base di microelementi
2. Correttivi calcici e/o magnesiaci
3. Ammendante
 - A. Ammendante organico
 - B. Ammendante inorganico
4. Substrato di coltivazione

5. Inibitore
 - A. Inibitore della nitrificazione
 - B. Inibitore della denitrificazione
 - C. Inibitore dell'ureasi
6. Biostimolante delle piante
 - A. Biostimolante microbico delle piante
 - B. Biostimolante non microbico delle piante
7. Miscela fisica di prodotti fertilizzanti

PARTE II

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE PFC

1. La presente parte stabilisce le prescrizioni relative alle PFC a cui i prodotti fertilizzanti dell'UE appartengono in virtù della loro funzione dichiarata.
2. Le prescrizioni stabilite nel presente allegato per una determinata PFC si applicano ai prodotti fertilizzanti dell'UE in tutte le sottocategorie della PFC in questione.
3. La dichiarazione di conformità di un prodotto fertilizzante dell'UE alla funzione di cui al presente allegato per la relativa PFC deve essere corroborata dalla modalità d'azione del prodotto, dal tenore relativo dei diversi costituenti di quest'ultimo o da eventuali altri parametri pertinenti.
4. Nei casi in cui il rispetto di una determinata prescrizione (ad esempio l'assenza di un determinato contaminante) derivi in maniera certa e incontestabile dalla natura o dal processo di fabbricazione di un prodotto fertilizzante dell'UE, nella procedura di valutazione della conformità tale rispetto può essere presunto senza bisogno di effettuare verifiche (ad esempio le prove), sotto la responsabilità del fabbricante.
5. Se il prodotto fertilizzante dell'UE contiene una sostanza per la quale sono stati stabiliti valori limite massimi di residui per i prodotti alimentari e i mangimi conformemente:
 - a) al regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio ⁽¹⁾,
 - b) al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,
 - c) al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, oppure
 - d) alla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾,

l'impiego di prodotti fertilizzanti dell'UE quale specificato nelle istruzioni per l'uso non deve comportare il superamento di tali valori limite nei prodotti alimentari o nei mangimi.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

⁽⁴⁾ Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10).